

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE CON IMPEGNO DI SPESA

N. 190 DEL 13/02/2024

SETTORE INNOVAZIONE DIGITALE COMUNICAZIONE PATRIMONIO E
PROVVEDITORATO
SERVIZIO PROVVEDITORATO E PATRIMONIO

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SINISTRI (LOSS ADJUSTER) IN FRANCHIGIA "S.I.R." (SELF INSURANCE RETENTION)". CIG: B0327C26D9

Il Dirigente/Funziionario delegato

DECISIONE

- 1) **Approva la procedura di trattativa diretta sul Me.Pa.** n. 4011653¹ e conseguentemente **dispone l'affidamento**² del servizio di gestione dei sinistri (*Loss adjuster*) in franchigia "S.I.R." fino al 30/06/2024 alla ditta "AON ADVISORY AND SOLUTIONS S.R.L." (P.IVA 04270931001) con sede legale a Milano, in Via ERNESTO CALINDRI N. 6, per l'importo pari a € 13.000,00, oltre Iva 22% pari ad € 2.860,00, per complessivi € 15.860,00, comprensivo di tutti gli oneri accessori relativi all'affidamento;
- 2) **Dispone l'Impegno**, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000, della somma di € 15.860,00 che graverà sul Cap. S 101085/0 - Spese per servizi amministrativi - Cdc 008 (Cod. SIOPE 1030216999) in favore di AON ADVISORY AND SOLUTIONS S.R.L. (codice: 43648) per l'espletamento del servizio di gestione dei sinistri (*Loss adjuster*) in franchigia "S.I.R." fino al 30/06/2024. CIG: B0327C26D9;

¹ PG n. 60092024;

² Ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 (d'ora in avanti chiamato "Codice");

- 3) **Dà atto** che al presente affidamento è attribuito dall'ANAC il CIG B0327C26D9;
- 4) **Dispone** che alla stipula del contratto si provvederà secondo quanto previsto dall'art. 18³, comma 1, del Codice, tramite sottoscrizione dell'accordo automaticamente generato dal Me.PA. all'esito della trattativa diretta intrapresa con la suddetta ditta;
- 5) **Dà atto** di derogare al principio di rotazione di cui all'art. 49, comma 4, del Codice considerata l'accurata esecuzione del precedente contratto;
- 6) **Dà atto** che il dott. Angelo Viteritti, Responsabile del Servizio Provveditorato e Patrimonio, è individuato quale RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO (RUP) - ai sensi dell'art. 15 del Codice – e che non si trova in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche solo potenziale⁴ rispetto all'aggiudicatario;
- 7) **Dà atto** che il RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del Codice;
- 8) **Prende atto** della dichiarazione sostitutiva trasmessa dall'operatore economico sul possesso dei requisiti⁵ generali nonché l'assenza di motivi di esclusione⁶ dalla procedura di affidamento;
- 9) **Dà atto** di aver acquisito il Patto d'integrità⁷ in materia di contratti pubblici firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;
- 10) **Dà atto** che è fatto obbligo al fornitore di osservare in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme

³ Secondo cui “*Il contratto è stipulato, a pena di nullità [...] In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014. I capitoli e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto. mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014*”;

⁴ Con riferimento alla sez. Rischi Corruzione e Trasparenza del PIAO nonché ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023, consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti;

⁵ Ai sensi dell'art. 52 del Codice “*nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno*”;

⁶ Art. 94 e 95 del Codice;

⁷ In atti al fascicolo 05.03.02/4/2024 – PG n. 7772 del 08/02/2024;

sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

- 11) **Dà atto** che il fornitore si obbliga altresì al rispetto del DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento della Città metropolitana di Bologna e che un eventuale comportamento elusivo od in violazione degli obblighi di condotta, qualora compatibili, potrà costituire, per i casi di accertata grave violazione, clausola risolutiva o di decadenza dal rapporto, così come previsto e specificato nel suddetto Codice di Comportamento;
- 12) **Dà atto** che, verificata l'assenza di rischi da interferenze, non è stato predisposto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) ai sensi dell'art. 26, comma 3 del D.lgs. n. 81/2008, e non sono previsti costi relativi alla sicurezza che, pertanto, sono pari a 0,00 (zero/00)⁸. L'Ente si riserva di integrare tale documento, qualora si individuino rischi tali da generare interferenze;
- 13) **Dispone di provvedere al pagamento** della somma di cui sopra, subordinatamente al corretto adempimento delle fasi contabili successive alla presente determinazione

MOTIVAZIONE

La Città metropolitana di Bologna ha stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi e prestatori d'opera derivante dall'esercizio di attività istituzionali⁹, a seguito della quale l'Amministrazione è tenuta, in particolare, a farsi carico dei sinistri passivi (verificatisi nel periodo di validità della suddetta polizza) dai quali derivano danni RCT/O di importo inferiore o uguale a € 10.000,00, ivi comprese le operazioni ed i costi di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione dei medesimi.

Il Servizio Patrimonio e Provveditorato si occupa della coordinazione del servizio di gestione dei sinistri (*Loss adjuster*) in franchigia "S.I.R.". Il suddetto servizio è funzionale al controllo e alla conoscenza dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali, al contenimento delle tempistiche per l'esecuzione e la conclusione dei procedimenti con oggetto i sinistri in s.i.r. e, infine, a garantire il pronto soddisfacimento, in presenza dei presupposti di fatto e di diritto, degli interessi dei cittadini coinvolti.

In considerazione della complessità delle attività sopra descritte e la specificità delle competenze necessarie per il loro assolvimento, è risultato opportuno continuare l'affidamento di un servizio di

⁸ Come previsto dall'art. 108, comma 9, del Codice;

⁹ Determinazione dirigenziale n. 230 del 25/02/2022;

loss adjuster per la gestione dei sinistri di importo non superiore alla franchigia contrattuale prevista (a seconda del periodo in cui cade la data del relativo evento), nelle polizze RCT/O a Ditta specializzata nel settore.

Il Servizio Patrimonio e Provveditorato ha considerato ragionevole intraprendere una trattativa diretta¹⁰ sul Me.PA al fine di garantire la continuità del servizio fino al 30/06/2024 nelle more dello svolgimento della procedura di affidamento dello stesso, prevenendo l'indicazione di una base d'asta pari a € 13.100,00 IVA esclusa.

Al termine previsto per la presentazione dell'offerta, la ditta "*AON ADVISORY AND SOLUTIONS S.R.L.*" ha presentato un'offerta congrua e conveniente, pari a € 13.000,00, IVA esclusa, e perciò si considera ragionevole procedere all'affidamento della fornitura¹¹. La spesa per l'acquisto della fornitura è pertanto pari alla somma di € 15.860,00, comprensiva di IVA e di tutti gli oneri accessori relativi all'affidamento.

Si precisa, infine, che la procedura di affidamento diretto si considera opportuna valutata l'accurata esecuzione del precedente contratto e considerata la riduzione dei tempi procedurali, attesa la celerità della procedura che si svolge in forma semplificata.

La regolarità contributiva è attestata dal DURC in scadenza il 31/05/2024¹².

Il Responsabile Unico del Progetto è il **dott. Angelo Viteritti** e per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo allo stesso elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi come previsto dal DPR n.62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma del art. 54 del D.lgs. 165/2001) e dal Codice di comportamento integrativo dei dipendenti adottato da questa Amministrazione¹³.

Il presente atto è adottato in conformità all' art. 107 del D.lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" nonché all'art. 23 dell'ultravigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

L'imputazione del presente impegno avviene nell'esercizio in cui è prevista la scadenza dell'obbligazione, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 - Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009 integrata dal D. Lgs n. 126/2014.

¹⁰ Trattativa n. 4011653;

¹¹ Come risulta dal verbale delle operazioni di gara PG 8091/2024;

¹² Numero prot. INAIL_42290644;

¹³ Approvato con Atto del Sindaco nr. 19/2019 IP 184/2019.

Si richiamano:

- la delibera del Consiglio metropolitano n. 60 della seduta del 20/12/2023 - Approvazione del Bilancio di Previsione 2024-2026 e dei relativi allegati (P.G. n. 77429/2023);
- l'atto del Sindaco metropolitano n. 347 del 20/12/2023 - Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2024-2026 (P.G. n. 77220/2023).

Bologna, 13/02/2024

Firmato digitalmente
Dott. VITERITTI ANGELO¹⁴

¹⁴ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 febbraio 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.